

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che il testo vigente dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla destinazione dei proventi delle sanzioni amministrative per le violazioni al Codice della Strada, dispone al comma 4:

“4. Una quota pari al 50% dei proventi spettanti agli Enti di cui al secondo periodo del comma 1 è destinata:

- a) in misura non inferiore a un quarto della quota, a interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e di manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'ente;*
- b) in misura non inferiore a un quarto della quota citata, al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12;*
- c) ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale, relative alla manutenzione delle strade di proprietà dell'ente, all'installazione, all'ammodernamento, al potenziamento, alla messa a norma e alla manutenzione delle barriere e alla sistemazione del manto stradale delle medesime strade, alla redazione dei piani di cui all'art. 36, a interventi per la sicurezza stradale a tutela degli utenti deboli, quali bambini, anziani, disabili, pedoni e ciclisti, allo svolgimento, da parte degli organi di polizia locale, nelle scuole di ogni ordine e grado, di corsi didattici finalizzati all'educazione stradale, a misure di assistenza e di previdenza per il personale di cui alle lettere d-bis) ed e) del comma 1 dell'art. 12, alle misure di cui al comma 5-bis del presente articolo e a interventi a favore della mobilità ciclistica. “*

CONSIDERATO che i commi 5 e 5 bis dell'art. 208 del D. Lgs. n. 285/1992 e s.m.i. dispone:

- al comma 5, che i Comuni determinano annualmente, in via previsionale, con delibera della Giunta, le quote da destinare alle predette finalità, ferma restando la facoltà del Comune di destinare, in tutto o in parte, la restante quota del 50 per cento dei proventi alle finalità di cui al citato comma 4;
- al comma 5 bis che la quota dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie citata nella lettera c del comma 4 (che si ricorda non può essere superiore al 25% del totale) può essere destinata a:
 - assunzioni stagionali a progetto nelle forme di contratti a tempo determinato e a forme flessibili di lavoro,
 - finanziamento di progetto di potenziamento dei servizi notturni e di prevenzione delle violazioni di cui agli art. 186, 186 bis e 187;
 - acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature dei Corpi e dei servizi di polizia provinciale e di polizia municipale;
 - potenziamento dei servizi di controllo finalizzati alla sicurezza urbana ed alla sicurezza stradale;

Ricordato inoltre che il TAR Lazio con parere n. 142 del 2011 ha dato una interpretazione estensiva all'art. 208 sopra citato, allargando la nozione di "sicurezza stradale" non solo alla sicurezza dei veicoli ma anche dei pedoni ed ha ricompreso nelle iniziative volte a tale fine anche la custodia dei cani randagi i quali possono essere potenziali ostacoli alla sicurezza;

Visto altresì, l'art. 142, che ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater, del medesimo codice della strada, che testualmente recita:

12-bis. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) I proventi delle sanzioni derivanti dall'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità stabiliti dal presente articolo, attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero attraverso l'utilizzazione dei dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni ai sensi dell'art.4 del decreto legge 20 giugno 2002, n.121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n.168, e successive modificazioni, sono attribuiti, in misura pari al 50 per cento ciascuna, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni ai sensi dell'art.39 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n.381, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore, alle condizioni e nei limiti di cui ai commi 12-ter e 12-quater. Le disposizioni di cui al periodo precedente non si applicano alle strade in concessione. Gli enti di cui al presente comma diversi dallo Stato utilizzano la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti.

12-ter. (Comma aggiunto dall'art. 25, comma 1, lett. d), della legge 29 luglio 2010, n. 120) Gli enti di cui al comma 12-bis destinano le somme derivanti dall'attribuzione delle quote dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al medesimo comma alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale, nel rispetto della normativa vigente relativa al contenimento delle spese in materia di pubblico impiego e al patto di stabilità interno.

12-quater. (Come aggiunto dall'art. 25, comma 1, lettera d), della Legge 29 luglio 2010, n. 120) Ciascun ente locale trasmette in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di propria spettanza di cui al comma 1 dell'art.208 e al comma 12-bis del presente articolo, come risultante da rendiconto approvato nel medesimo anno, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, con la specificazione degli oneri sostenuti per ciascun intervento. La percentuale dei proventi spettanti ai sensi del comma 12-bis è ridotta del 30 per cento annuo nei confronti dell'ente che non trasmetta la relazione di cui al periodo precedente, ovvero che utilizzi i predetti proventi in modo difforme da quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 208 e dal comma 12-ter del presente articolo, per ciascun anno per il quale sia riscontrata una delle predette inadempienze". Legge 29 luglio 2010, n. 120, art. 25, comma 3.3..

Le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'articolo 142 del decreto legislativo n. 285 del 1992, introdotti dal presente articolo, si applicano a decorrere dal primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data dell'emanazione del decreto di cui al comma 2.

Visto che:

il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Interno, previsto dal comma 2 non è stato emanato;
il comma 16, art. 4-ter del DL. 16/2012 stabilisce che in caso di mancata emanazione del decreto trovano comunque applicazione le disposizioni di cui ai commi 12-bis, 12-ter e 12-quater dell'art. 142 del codice della strada;
la circolare n. 0017909 del 24.12.2012 emanata dal Ministero dell'Interno ha ribadito che l'eventuale mancata emanazione del decreto interministeriale non preclude l'applicazione delle disposizioni di cui al punto precedente;

Visto il "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada" emanato con D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 485;

DATO ATTO che nel bilancio di previsione 2019, di prossima approvazione, è previsto in entrata uno stanziamento di € 16.000,00 per sanzioni di cui all'art. 208 del Codice della Strada, anche alla luce dell'andamento degli scorsi esercizi;

RILEVATO che la previsione indicata al punto precedente è puramente oggettiva e, come anche indicato dalla Corte dei Conti, tali proventi sono da intendersi di "natura eccezionale straordinaria" in quanto non correlati ad alcuna previsione normativa che assicuri flussi costanti e periodici in entrata ma, in effetti, influenzati dalla propensione degli utenti a trasgredire le regole del Codice della Strada e dalla presenza costante sul territorio di personale e/o mezzi per rilevare le medesime;

RITENUTO dover determinare per l'esercizio 2019, in applicazione delle norme sopra riportate, la destinazione del 50% dei proventi per sanzioni al Codice della Strada per un ammontare di € 8.000,00;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DATO ATTO del parere favorevole concernente la regolarità tecnica espresso ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, dal Responsabile del Servizio – (art.- 3 c. 2 b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012);

DATO ATTO che il Responsabile del Servizio Finanziario ha espresso parere favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 3 comma 2 lett. b del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012;

CON VOTI unanimi e favorevoli resi nei modi e forme di legge, esito accertato e proclamato dal Presidente

DELIBERA

- 1) di destinare € 8.000,00 pari al 50% dei proventi derivanti dal pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni accertate ai sensi del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada), preventivati nel Bilancio 2019, per le finalità indicate dal comma 4 dell'art. 208 del D.Lgs. citato, finanziando parzialmente o integralmente gli interventi di spesa corrente identificati nell'allegato A) appositamente predisposto dal

Servizio Finanziario, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione:

- a. ad interventi di sostituzione, di ammodernamento, di potenziamento, di messa a norma e manutenzione della segnaletica delle strade di proprietà dell'Ente (comma 4, lettera a);
 - b. al potenziamento delle attività di controllo e accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale (comma 4, lettera b);
 - c. ad altre finalità connesse al miglioramento della sicurezza stradale (comma 4, lettera c) e 5-bis);
- 2) di finalizzare, relativamente all'anno 2018, il 15%, della quota del 50% dell'accertato, pari a presunti € 1.200,00, all'alimentazione del Fondo di Previdenza ed Assistenza al Personale della Polizia Municipale, dando atto che la somma rientra nell'importo indicato nel punto 1) lettera c) del presente atto deliberativo;
 - 3) di disporre che il riparto di cui alla presente deliberazione trovi puntuale adempimento con il bilancio di previsione dell'esercizio 2019;
 - 4) di precisare che le somme sopra stanziata e destinate, potranno essere utilizzate a condizione che si verifichi l'entrata corrispondente e che, qualora gli introiti effettivi fossero superiori alla somma prevista, si provvederà con successivo atto deliberativo alla destinazione delle ulteriori somme;
 - 5) di prendere atto che il modello di relazione della rendicontazione dell'ammontare complessivo dei proventi, con gli interventi realizzati su tali risorse e gli oneri sostenuti per ciascun intervento, come previsto dal comma 12-quater dell'art. 142 del D.Lgs. 30 Aprile 1992 n. 285 e successive modifiche, sarà inviato in via informatica, dal Servizio Polizia Municipale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, solo a seguito dell'emanazione del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 25, commi 2° e 3° della Legge 29 Luglio 2010, n. 120;

Inoltre,
con separata unanime votazione, considerata l'urgenza

DELIBERA

Di rendere la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del T.U. n. 267/2000

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to: MERLO Ilario

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to: CAFFER dott. Ezio

PARERI DI CONFORMITA'

Ai sensi dell'art. dell'art. 3 lett. b comma 1 e 2 del D.L. n. 174/2012 convertito in Legge n. 213/2012, si sono acquisiti i seguenti pareri:

TECNICO: del Responsabile del Servizio Interessato: Favorevole

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to: Claudio BOLLA

FINANZIARIO: del Responsabile dell'Area Finanziaria:

RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Roberto REVELLINO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico del Comune per 15 giorni consecutivi dal 30-gen-2019

Bricherasio, li 14-feb-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA in data _____ ai sensi art. 134, comma 3,
per la scadenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione

Li _____

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

DICHIARAZIONE DI ESEGUIBILITA'

- DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE 30-gen-2019 in quanto
dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi art.134, comma 4, T.U. 267/2000

Li, 30/01/2019

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

Ed è stata contestualmente comunicata ai capigruppo consiliari

Bricherasio, li 30-gen-2019

F.to: IL SEGRETARIO COMUNALE

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

Li, 30-gen-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
CAFFER dott. Ezio